



SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
OZ

Sigg. RESPONSABILI
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI
REGIONE SICILIANA

e p. c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
REGIONE SICILIANA

Sig. DIRETTORE COMPARTIMENTALE
CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA,
SICILIA

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: Tasse automobilistiche – Regione Siciliana - Veicoli ultratrentennali
– Precisazioni.

Si comunica che Regione Siciliana, con nota prot. n. 3629 del 2/2/2017, prot. SGTA 233/17 del 6/2/2017, ha fornito precisazioni in merito ai benefici fiscali per i veicoli ultratrentennali.

La Regione ha chiarito che la Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 50, comma 1, fornisce disposizioni in merito ai veicoli ultratrentennali iscritti nei registri storici i quali, in caso di utilizzo su strada, sono assoggettati alla tassa di circolazione, rimandando, per quanto concerne la tassa automobilistica, alla vigente legislazione nazionale, Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 1 e successive modifiche, come disposto con il comma 5 dell'art. 50 della Legge Regionale stessa.

Ai sensi dell' art. 63, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 **"sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione"**.

In virtù del combinato disposto dalle norme richiamate, si chiarisce che **i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, non iscritti ai registri storici, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica e, in caso di utilizzo su pubblica strada, sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, in applicazione della Legge 342, art. 63, commi 1 e 4. La medesima agevolazione è riconosciuta ai veicoli ed ai motoveicoli ultratrentennali iscritti nei predetti registri, assoggettati anch'essi, in caso di utilizzo su pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua, in applicazione della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 50, commi 1 e 5.**

In tal senso sono state aggiornate le procedure dell'archivio tributario e della riscossione: i veicoli ed i motoveicoli **ultratrentennali, iscritti e non ai registri storici**, in posizione tributaria sono **automaticamente esenti** dal pagamento della tassa automobilistica e, in caso di utilizzo su pubblica strada, sono assoggettati alla **tassa di circolazione annua** rispettivamente di euro 25, 82 e di euro 10,33.

Nulla è cambiato, invece, in merito agli autoveicoli ed ai motoveicoli ultratrentennali, i quali, se iscritti ai registri storici, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica ed assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua rispettivamente di euro 75,00 e di euro 35,00, in caso di utilizzo su pubblica strada. Al fine di determinare l'inesigibilità in posizione tributaria l'operatore deve provvedere ad inserire l'esenzione STORICI SICILIA in procedura REGIMI SPECIALI.

Nel pregare di diffondere capillarmente a tutti gli operatori interessati le presenti disposizioni, si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano i migliori saluti.

firmato

IL DIRETTORE
Salvatore Moretto

